

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE

DETERMINA N. 130 IN DATA 20/10/2021

VISTA la dichiarazione con cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020,

ha definito l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato

dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

samiano connesso an insorgenza di patologie derivanti da agenti vitan trasmissioni,

le successive delibere con cui lo stato di emergenza è stato prorogato, ed in particolare la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, nonché l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 con i quali lo

stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza ed attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria acquisendo, tra l'altro, ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale avvalendosi di soggetti attuatori e di

società in house nonché delle centrali di acquisto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2021, registrato alla

Corte dei conti in data 3 marzo 2021, foglio n. 508, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della

campagna vaccinale nazionale, conferendogli i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO il richiamato contenuto nel disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 76/2020 ed all'art. 122

del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, che consente al Commissario Straordinario di adottare provvedimenti "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle

norme dell'Unione europea;

VISTE

CONSIDERATO che la procedura di cui trattasi, in ragione del predetto peculiare contesto normativo e

atto, è comunque improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità;

dei rilevanti interessi pubblici ad essa sottesi scaturenti dall'emergenza sanitaria in

VISTA la Delibera ANAC n. 203 del 9 marzo 2021 (Fasc. Anac. n. 3688/2020) che nel

sancire la necessità di bilanciare le esigenze di efficacia (intesa come perseguimento degli obiettivi prefissati) e di tempestività dell'azione amministrativa con il prioritario obiettivo della tutela della salute, conferma, quanto peraltro contemplato dall'art. 30

del D.Lgs. n. 50/2016, che il generale principio dell'economicità, nei limiti in cui è

Pagina 1 di 5

espressamente consentito dalle soprarichiamate norme, è subordinato alla tutela della salute come fondamentale diritto costituzionale dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA l'ordinanza n. 1/2021 con la quale il Commissario Straordinario, in ragione delle

sopravvenute esigenze di carattere operativo-sanitario e del mutato quadro emergenziale, ha rimodulato l'articolazione della precedente struttura di supporto alle

attività di competenza commissariale;

VISTO il RD 18.11.1923, n. 2440 - Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e

sulla contabilità dello Stato;

VISTO il RD 23.05.1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e le integrazioni di cui alla L. n. 190/2012 relative

all'introduzione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione

trasparente;

DATO ATTO altresì che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in

conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSTATATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sono disponibili

convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente

procedura;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli

obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione

delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e

semplicità di consultazione;

VERIFICATA altresì l'osservanza delle disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 in ordine al

divieto di ricorrere a mediazione di terzi, di corrispondere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, o per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e verificata altresì l'osservanza delle disposizioni sui divieti di conclusione di contratti e altri atti negoziali in presenza delle condizioni indicate dal

medesimo articolo 14;

ACCERTATA l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti

nella presente procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI),

costituente una sezione del PTPC:

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di un quantitativo consistente di mascherine

chirurgiche trasparenti è indispensabile per assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza e garantire la salvaguardia del personale affetto o che collabora con soggetti affetti da ipoacusia nell'ambito del comparto scolastico o nella Pubblica

Amministrazione;

CONSTATATO

che la Struttura Commissariale deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante la fornitura di mascherine chirurgiche trasparenti anche in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero per la Disabilità con lettera prot. 0000006-P-02/03/2021, di dotare quanto prima la citata popolazione del dispositivo richiesto, onde evitare grave nocumento agli stessi in relazione alla pandemia in atto;

TENUTO CONTO

che il MIUR ha manifestato anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'esigenza di rendere disponibili un congruo numero di mascherine chirurgiche presso gli Istituti scolastici dove è presente personale docente e alunni affetti da ipoacusia;

CONSIDERATO

che i quantitativi richiesta dal MIUR e i termini di consegna non risultano compatibili con le tempistiche necessarie ad instaurare una procedura di gara;

CONSIDERATA

la peculiarità della tipologia di dispostivi da destinare al personale affetto da ipoacusia e della limitatissima disponibilità di Operatori Economici che operano nello specifico settore produttivo, si è reso opportuno procedere all'avvio di una indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati alle procedure di selezione ed in grado di assicurare la fornitura di dispostivi conformi alla normativa vigente;

RILEVATO

che al fine di consentire di selezionare il prodotto che meglio soddisfa l'esigenza, con Determina n. 98 del 29/07/2021 è stato dato avvio all'indagine di mercato mediante la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, di un avviso per permettere ad ogni società interessata, entro il 10 settembre 2021, di:

- manifestare il proprio interesse alla procedura di affidamento che sarà successivamente avviata dalla Struttura Commissariale con richiesta di preventivo agli operatori economici il cui prodotto offerto ha superato con esito positivo la fase di sperimentazione;
- presentare la scheda tecnica, le certificazioni e le dichiarazioni di conformità del prodotto;
- consegnare una campionatura della mascherina, che distribuita al personale di alcuni istituti scolastici - consentisse di testare la qualità e il gradimento da parte di studenti e insegnati;

CONSIDERATO

che hanno partecipato alla menzionata procedura i seguenti Operatori Economici:

- Fabotex Tecnology S.r.l.;
- Dienpi S.r.l.;
- il costituendo RTI Mustangpack S.r.l. F.G.S. S.r.l.;
- Mabe S.r.l.:

RILEVATO

che il Capitolato Tecnico prevede espressamente:

- all'art. 4 che le Ditte concorrenti dovranno fare pervenire, entro il 10 settembre 2021 unitamente al campione, la documentazione tecnica necessaria a confermare la conformità del prodotto alla normativa vigente;
- all'art. 6 che:
 - la campionatura sarà oggetto di sperimentazione presso almeno 5 (cinque) istituti scolastici;
 - gli Operatori Economici dovranno fornire presso la sede della Struttura Commissariale, una campionatura di minimo 50 mascherine taglia L e 50 mascherine taglia M;
 - ogni istituto scolastico, al termine della sperimentazione, valuterà ogni dispositivo medico ricevuto secondo i criteri di vestibilità, visibilità, appannamento, respirabilità e utilizzo nel tempo;
 - ogni Dirigente scolastico compilerà al termine della sperimentazione la Scheda di valutazione predisposta dalla Struttura Commissariale ed allegata Capitolato Tecnico, sulla base dei giudizi espressi dai docenti e dagli studenti prescelti;

- alla ricezione delle schede la Struttura Commissariale procederà a determinare un punteggio complessivo, che sarà il risultato della media aritmetica dei punteggi numerici quantificati dai giudizi riportati nella scheda di valutazione;
- passeranno la sperimentazione i prodotti che avranno conseguito o superato il punteggio fissato nel Capitolato Tecnico;

TENUTO CONTO che è stata nominata una Commissione per:

- verificare la conformità del prodotto offerto al Capitolato Tecnico parte integrante dell'avviso di manifestazione d'interesse;
- valutare le schede tecniche e le certificazioni fornite dalle ditte e accertare la conformità dei materiali alla normativa di settore vigente;
- determinare (sulla base dei criteri fissati nel Capitolato Tecnico) il punteggio da assegnare ad ogni singola tipologia di mascherina, tenendo conto della scheda di valutazione elaborata da ogni dirigente scolastico al termine della sperimentazione;

TENUTO CONTO

che con mail in data 21 settembre 2021, il MIUR ha comunicato alla Struttura Commissariale gli istituti scolastici presso i quali avviare la sperimentazione delle mascherine chirurgiche trasparenti;

TENUTO CONTO che la Commissione ha:

- escluso la Società Fabotex Tecnology S.r.l. per non avere inviato entro il 10 settembre 2021, termine fissato nei documenti di gara - la documentazione tecnica dei campioni forniti (individuata all'art. 4 del Capitolato Tecnico);
- determinato, sulla base delle schede pervenute dagli Istituti Scolastici, per ognuno dei restanti Operatori Economici ammessi alla sperimentazione il seguente punteggio:
 - 65,04 punti Dienpi S.r.l.;
 - 45,58 punti il costituendo RTI Mustangpack S.r.l. F.G.S. S.r.l.;
 - 31,06 punti Mabe S.r.l.;
- escluso la Mabe S.r.l. e il costituendo RTI Mustangpack S.r.l. F.G.S. S.r.l. per non avere superato la sperimentazione (punteggio inferiore a 50 punti - come previsto dall'art. 6 del Capitolato Tecnico);
- ritenuto idonea la sola Dienpi S.r.l.;

CONSIDERATO

che con pec la Stazione Appaltante ha informato ciascuno degli operatori economici della loro esclusione;

PRESO ATTO

dell'offerta prevenuta in data 19/10/2021, dalla società DIENPI S.r.l., relativamente alla fornitura di mascherine trasparenti lettura labiale chirurgica monouso Tipo II R modello MAS15/04/SRD/C/DM - RDM n. 2094330 al prezzo unitario di € 1,37 (iva del 5% esclusa);

DATO ATTO

che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio nell'ambito delle risorse assicurate al Commissario Straordinario sulla contabilità speciale;

il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale in persona del Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO, ai sensi delle richiamate disposizioni

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- l'affidamento alla società DIENPI S.r.l., Via Pontida n. 7, 63074 - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per la fornitura di n. 14.000.000 di mascherine trasparenti per lettura labiale chirurgica monouso Tipo II R modello MAS15/04/SRD/C/DM - RDM n. 2094330, al prezzo unitario di € 1,37 con un

- onero complessivo della commessa pari ad € 19.180.000,00, oltre IVA;
- di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
- dato atto che l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;
- di dare atto che il contratto viene concluso in forma scritta, mediante scambio di lettera commerciale, in formato elettronico con sottoscrizione digitale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti;
- di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il numero CIG attribuito risulta essere il seguente: 8946868509;
- di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, non sussistono obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e sussistono obblighi informativi nei confronti del RPC, come indicati nel PTPC;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ha l'obbligo di informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Ten. Col. Pasquale Quitadamo;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 30 giorni, esclusivamente dinanzi al TAR della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19

(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)